Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 24 gennaio 1952** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 dicembre 1951, n. 1597.
Deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento delle spese occorrenti per la lotta contro le cavallette e contro le formiche argentine.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per l'erogazione della spesa e dei contributi autorizzati, per la difesa fitosanitaria, dall'art. 1 lettera *b*) della legge 9 dicembre 1950, n. 1087, è data facoltà al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di emettere ordini di accreditamento in eccedenza al limite previsto dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, fino alla concorrenza di lire cinquanta milioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1598.
Aumento del fondo speciale di riserva della « Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, aumentato a lire 150 milioni con legge 9 novembre 1950, n. 917, viene ulteriormente elevato a lire 250 milioni, mediante trasferimento della somma occorrente dagli accantonamenti straordinari già compresi in bilancio.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompensa al valor militare

Decreto 5 agosto 1951
registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1951
registro Difesa-Marina n. 11, foglio n. 193.

E' concessa la sottonotata decorazione al valor di marina:

MEDAGLIA IN BRONZO AL VALOR DI MARINA

RICUPERO Francesco di Michele e di Marnio Angela, nato a Siderno Marina il 5 giugno 1913, nocchiere di 2ª classe, matricola 801478. — Imbarcato su nave ospedale inviata in soccorso di naufraghi mentre perdurava violento fortunale, nel corso delle operazioni di salvataggio si distingueva per perizia marinaresca, slancio e sereno coraggio.
(Mediterraneo centrale, 24 marzo 1942).

(6250)

LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1599.
Diritti spettanti ai notai ed agli agenti di cambio accreditati per le operazioni di debito pubblico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le autenticazioni delle firme sulle dichiarazioni di consenso ricevute dall'Amministrazione centrale del debito pubblico e dalle Intendenze di finanza, è dovuto al notaio o all'agente di cambio autenticante, il diritto di lire 5 per ogni 1000 lire del capitale nominale della rendita alla quale il consenso si riferisce.

Tale diritto non può essere inferiore a lire 50, nè superiore a lire 1000.

Art. 2.

E' abrogato l'art. 206 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1600.
Aumento da lire 200 milioni a lire 300 milioni del fondo di dotazione della « Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 200 milioni con legge 18 gennaio 1951, n. 35, viene ulteriormente elevato a lire 300 milioni, mediante trasferimento a tale scopo della somma occorrente dalle riserve ordinarie già iscritte nel bilancio dell'azienda bancaria del Banco stesso.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1951, n. 1601.
Esecuzione degli Accordi di carattere economico fra l'Italia e la Finlandia conclusi a Roma il 5 maggio 1951.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Roma, tra l'Italia e la Finlandia, il 5 maggio 1951:

a) Accordo commerciale e relativo scambio di Note;

b) Accordo di pagamenti e relativi scambi di Note.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 5 maggio 1951 conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 dell'Accordo commerciale e dall'art. 11 dell'Accordo di pagamenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Caprarola, addì 30 luglio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — LA MALFA — VANONI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 110. — FRASCA

Accord commercial entre l'Italie et la Finlande

Le Gouvernement Italien et le Gouvernement de Finlande dans le but de régler et de développer dans toute la mesure du possible les échanges commerciaux entre leurs Pays, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1

L'Italie et la Finlande s'accorderont mutuellement un traitement aussi libéral que possible dans l'octroi réciproque des autorisations d'importation et d'exportation, afin de faciliter le développement des échanges commerciaux réciproques.

Article 2

Le Gouvernement italien autorisera l'importation des marchandises de Finlande, indiquées à la Liste *B* annexée au présent Accord, à concurrence des quantités ou des valeurs qui y sont mentionnées pour chaque produit. De son côté, le Gouvernement de Finlande autorisera l'exportation vers l'Italie des dites marchandises, à concurrence des quantités ou des valeurs fixées dans la même Liste.

Article 3

Le Gouvernement de Finlande autorisera l'importation des marchandises d'Italie, indiquées à la Liste *A* annexée au présent Accord, à concurrence des quantités ou des valeurs qui y sont mentionnées pour chaque produit. De son côté, le Gouvernement italien autorisera l'exportation vers la Finlande des dites marchandises, à concurrence des quantités ou des valeurs fixées dans la même Liste.

Article 4

Le règlement des paiements afférant aux échanges commerciaux réciproques s'effectuera conformément aux dispositions de l'Accord de paiement signé en date de ce jour.

Les affaires de réciprocité, qui à la date de la signature du présent Accord, ont été approuvées par les deux Gouvernements, seront exécutées en dehors des quantités ou des valeurs reprises sur les Listes *A* et *B* et conformément aux dispositions prévues dans les autorisations respectives.

Article 5

Afin de favoriser le développement des échanges commerciaux entre l'Italie et la Finlande, il sera constitué une Commission Mixte composée de représentants des deux Gouvernements.

La Commission aura la tâche de surveiller l'application du présent Accord et de formuler toute proposition tendant à améliorer les relations commerciales et financières entre l'Italie et la Finlande. Elle pourra se réunir à la demande d'une des deux Parties.

Article 6

Le Présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature et prendra fin le 31 mars 1952.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 5 mai 1951.

Pour l'Italie
NOTARANGELI

Pour la Finlande
LEO TUOMINEN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LISTE *A*

LISTE DES MARCHANDISES ITALIENNES
A EXPORTER VERS LA FINLANDE

MARCHANDISES	Contingents	
	En quantité	En valeur ($ USA)
1. Agrumes, notamment citrons		100.000
2. Fruits séchés		50.000
3. Riz	t. 5.000	—
4. Amandes		50.000
5. Huile d'olive		50.000
6. Pulpe de tomates		30.000
7. Vins, vermouth et autres boissons alcooliques		200.000
8. Jus de réglisse		10.000
9. Tabac	» 200	—
10. Filés de rayonne	» 200	—
11. Fils de chanvre		150.000
12. Fils de coton	» 200	—
13. Fils de laine peignée et cardée	» 300	—
14. Fils à coudre		100.000
15. Tissus de rayonne et de fibranne, y compris tissus pour doublure		800.000
16. Tissus de chanvre, y compris tissus pour bâche		100.000
17. Tissus de coton		1.700.000
18. Tissus de laine		800.000
19. Tissus d'ameublement		200.000
20. Autres produits textiles		100.000
21. Cloches pour chapellerie		100.000
22. Chapeaux pour hommes		50.000
23. Extraits tannants		50.000
24. Pierre ponce		10.000
25. Talc		25.000
26. Produits chimiques à usage pharmaceutique et spécialités pharmaceutiques et médicinales		30.000
27. Autres produits chimiques, y compris matières colorantes		200.000
28. Mercure		40.000
29. Soufre	t. 2.000	
30 Pyrites		*p. m.*
31 Essence	» 20.000	
32. Voitures automobiles, leurs pièces détachées et de rechange		300.000
33. Machines et appareils électriques et leurs pièces détachées		600.000
34. Machines de bureau, y compris téléimprimeurs, caisses enregistreuses et leurs pièces détachées		500.000
35. Autres machines et leurs pièces détachées, y compris machines textiles		1.750.000
36. Istruments scientifiques et de chirurgie et leurs pièces détachées		100.000
37. Aiguilles pour machines à coudre		10.000
38 Roulements à billes		200.000
39. Matériel éléctrique		20.000
40. Appareils photographiques, pellicules, papier photographique et produits chimiques à usage photographique		75.000
41. Films impressionnés		*p. m.*
42. Linoléum		50.000
43. Pneus pour auto		200.000
44. Autres ouvrages en caoutchouc		50.000
45. Marbre		25.000
46. Livres, revues, journaux		20.000
47. Autres marchandises, y compris les produits destinés à l'Exposition italienne à Helsinki		900.000

LISTE *B*

LISTE DES MARCHANDISES FINLANDAISES
A EXPORTER VERS L'ITALIE

MARCHANDISES	Contingents	
	En quantité	En valeur ($ USA)
1. Œufs		200.000
2. Beurre		*p. m.*
3. Chevaux		100.000
4. Fromages		200.000
5. Volaille		30.000
6. Alcool éthylique (1)		200.000
7. Bois rond de conifères		1.500.000
8. Bois scié	standards 2.000	

(1) Importation temporaire en contre-partie de vins, vermouth et autres boissons alcooliques en plus du montant prévu à la Liste *A*.

MARCHANDISES	Contingents	
	En quantité	En valeur ($ USA)
9. Pâte mécanique	t. 3.000	
10. Pâtes chimiques:		
— pâtes pour la fabrication de papier (1)	» 28.950	
— pâte pour la fabrication de rayonne (2)	» 18.050	
11. Papier journal S/C.	» 3.000	
12. Papier d'impression .	» 200	
13. Papier d'emballage, y compris papier Kraft	» 200	
14. Papier pour condensateurs	» 25	
15. Autres papiers, y compris papier pour câbles		200.000
16. Cartons	» 1.000	
17. Ouate de cellulose		*p. m.*
18. Produits en papier et en carton		100.000
19. Portes et fenêtres en bois et leurs chassis		50.000
20. Persiennes en bois et lattes pour persiennes		30.000
21. Panneaux isolants en fibre de bois		30.000
22. Papiers peints		40.000
23. Déchets de papier		100.000
24. Bobines en bois pour fil à coudre et pour filature		50.000
25. Bois contreplaqué		*p. m.*
26. Maison en bois, préfabriquées		100.000
27. Huile de tall		*p. m.*
28. Essence d'aiguilles de pin pour savonerie et pour parfumerie		30.000
29. Eponges cellulosiques		25.000
30. Porcelaine et faïence		*p. m.*
31. Article de sport		10.000
32. Machines et appareils, notamment pour l'industrie de papier et de bois		100.000
33. Autres produits de l'industrie métallurgique		25.000
34. Autres marchandises . . .		200.000

(1) Dont 8.670 tonnes déjà disposées avant la signature de cet Accord.

(2) Dont 6.550 tonnes déjà disposées avant la signature de cet Accord.

Rome, le 5 mai 1951

Monsieur le Président,

Me référant aux conversations que nous avons eues au sujet de l'exportation de cellulose finlandaise vers l'Italie, j'ai l'honneur d'attirer encore votre attention sur l'importance tout à fait particulière que le Gouvernement italien attache à ce que les livraisons de ce produit, notamment de cellulose à rayonne, soient augmentées pour l'année 1952.

Compte tenu du fait que la cellulose a toujours joué un rôle de premier plan dans les échanges réciproques, le Gouvernement italien ne doute pas que les Autorités finlandaises feront tout effort, dans la mesure du possible, afin de faciliter l'augmentation susindiquée.

Dans cet esprit je Vous serai gré de bien vouloir me confirmer votre accord sur l'importance d'examiner cette question à part entre les représentants des deux Gouvernements avant le 1er décembre 1951.

De son côté le Gouvernement italien se déclare disposé à examiner, à cette occasion, les possibilités d'augmentation d'exportation de certains produits intéressant d'une manière spéciale l'economie finlandaise.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

NOTARANGELI

M. Leo TUOMINEN
Président de la Délégation finlandaise — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Rome, le 5 mai 1951

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour, ainsi conçue:

« Me référant aux conversations que nous avons eues au sujet de l'exportation de cellulose finlandaise vers l'Italie, j'ai l'honneur d'attirer encore votre attention sur l'importance tout à fait particulière que le Gouvernement italien attache à ce que les livraisons de ce produit, notamment de cellulose à rayonne, soient augmentées pour l'année 1952.

Compte tenu du fait que la cellulose a toujours joué un rôle de premier plan dans les échanges réciproques, le Gouvernement italien ne doute pas que les Autorités finlandaises feront tout effort, dans la mesure du possible, afin de faciliter l'augmentation susindiquée.

Dans cet esprit je Vous serai gré de bien vouloir me confirmer votre accord sur l'importance d'examiner cette question à part entre les représentants des deux Gouvernements avant le 1er décembre 1951.

De son côté le Gouvernement italien se déclare disposé à examiner, à cette occasion, les possibilités d'augmentation d'exportation de certains produits intéressant d'une manière spéciale l'économie finlandaise ».

J'ai l'honneur de vous confirmer mon accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

LEO TUOMINEN

M. Tommaso NOTARANGELI
Président de la Délégation italienne — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Accord de paiements entre l'Italie et la Finlande

Dans le but de faciliter le règlement des paiements entre l'Italie et la Finlande, le Gouvernement italien d'une part et le Gouvernement de Finlande d'autre part, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1.

La Banque de Finlande (Suomen Pankki), agissant pour le compte du Gouvernement de Finlande, ouvrira au nom de l'Ufficio Italiano dei Cambi, agissant pour le compte du Gouvernement italien, un compte tenu en dollars USA, exempt de frais et non productif d'intérêts, dénommé « Compte Général 1951 ».

Au crédit de ce compte seront portés toutes les sommes destinées à régler les paiements prévus à l'art. 2

ci-dessous, que des personnes physiques ou morales résidant en Finlande auront à effectuer en faveur de personnes physiques ou morales résidant en Italie.

Par le débit du même compte seront exécutés les paiements prévus à l'art. 2 ci-dessous, que des personnes physiques ou morales résidant en Italie auront à effectuer en faveur de personnes physiques ou morales résidant en Finlande.

Art. 2.

Par le compte prévu à l'art. 1 seront réglés les paiements relatifs aux:

a) échanges de marchandises entre l'Italie et la Finlande conformément aux dispositions de l'Accord commercial signé en date de ce jour;

b) frais accessoires relatifs auxdits échanges de marchandises tels que: frets maritimes pour des transports effectués par des navires italiens ou finlandais, frais de transport par chemin de fer, par voie aérienne ou par route, frais d'expédition, d'entreposage, de dédouanement, d'assurance (primes et dédommagements), commissions, courtages, etc.;

c) frais encourus dans les ports italiens par des navires finlandais, respectivement dans les ports finlandais par des navires italiens;

d) salaires, honoraires, remises des ouvriers, pensions;

e) frais d'entretien et de subsistance;

f) frais de voyage et de séjour, d'écolage, d'hospitalisation;

g) cachets d'artistes et de sportifs,

h) droits de redevances de brevets, licences, marques de fabrique, droits d'auteur, droit d'exploitation de films;

i) règlements d'assurances (primes, rentes, pensions et indemnités) et de soldes de réassurances pour autant que ces montants soient payables dans la monnaie de l'un des deux Pays;

j) frais de publicité et abonnements,

k) dépenses et recettes de services publics (impôts, amendes, etc.);

l) règlements périodiques des comptes ouverts entre les Administrations des Postes, Télégraphes et Téléphones;

m) frais des institutions culturelles d'un Pays dans l'autre;

n) autres paiements approuvés d'un commun accord par les Autorités compétentes des deux Pays.

Les paiements susindiqués pourront être effectués quelle que soit la date de la créance qui leur a donné l'origine.

Il est entendu que toutes les prestations devront être, en principe, libellées en dollars U. S. A.

Art. 3.

Les versements par les débiteurs et les paiements aux ayants droit seront effectués dans chacun des deux Pays en leur monnaie nationale.

La conversion sera effectuée en Italie au cours de change du dollar U. S. A. fixé par l'Ufficio Italiano dei Cambi et en Finlande au cours du dollar U. S. A. fixé par la Banque de Finlande.

Art. 4.

Dans le cas où une prestation soit libellée en monnaie autre que le dollar U. S. A., le règlement de la dette sera effectué dans sa contrevaleur en dollars U. S. A., au crédit ou au débit du compte prévu à l'art. 1, sur la base du taux de change établi pour la monnaie en question, respectivement par la Banque de Finlande ou par l'Ufficio Italiano dei Cambi.

Les différences de change éventuelles qui pourraient se vérifier seront à la charge des parties intéressées et pourront être réglées par la voie du compte susdit.

Art. 5.

L'Ufficio Italiano dei Cambi et la Banque de Finlande se communiqueront au jour le jour tous les versements qui seront effectués auprès d'eux conformément aux dispositions du présent Accord, par le moyen d'avis de versement libellés en dollar U. S. A.

Les paiements aux ayants droit seront exécutés suivant l'ordre chronologique des versements susdits.

Art. 6.

Dans le cas où le solde du compte prévu à l'art. 1 du présent Accord serait insuffisant pour l'exécution des ordres de paiement transmis par l'Ufficio Italiano dei Cambi à la Banque de Finlande, celle-ci continuera à effectuer les paiements par le débit dudit compte jusqu'à concurrence d'un solde débiteur de 2.000.000 de dollars U. S. A.

Dans le même but, aussi longtemps que le solde créditeur du compte susmentionné ne dépassera pas le montant de 2.000.000 de dollars U. S. A. l'Ufficio Italiano dei Cambi continuera à effectuer les paiements aux ayants droits, conformément aux avis de versement émis par la Banque de Finlande.

Art. 7.

Dans le cas où le solde créditeur ou débiteur du compte visé à l'art. 1 viendrait à dépasser la limite de 2.000.000 de dollars U. S. A., le Gouvernement du Pays créditeur aura la faculté de restreindre la délivrance des permis d'exportation vers le Pays débiteur dans la mesure nécessaire pour ramener le solde au montant susdit.

L'institution débitrice pourra, toutefois, rembourser le montant excédant la limite fixée par cession de devises à convenir entre l'Ufficio Italiano dei Cambi et la Banque de Finlande.

Art. 8.

Les paiements visés à l'article 2 seront effectués respectivement en Italie et en Finlande, dans le cadre de la règlementation sur le contrôle des changes en vigueur respectivement en Italie et en Finlande.

Art. 9.

L'Ufficio Italiano dei Cambi et la Banque de Finlande arrêteront les modalités techniques d'application des dispositions du présent Accord.

Art. 10.

A l'expiration du présent Accord, le compte visé à l'art. 1 restera ouvert pour la liquidation des opérations en suspens. Le solde qui subsistera après la liquidation susdite, pourra être utilisé par la partie créancière dans un délai de six mois à partir de la date d'expiration du présent Accord pour le règlement des paiements prévus par l'Accord même.

Après le délai susmentionné le solde éventuel sera réglé immédiatement par la partie débitrice en devises acceptées par la partie créancière, à moins que les deux parties contractantes ne s'entendent sur une autre modalité de liquidation.

Art. 11.

Le présent Accord entrera en vigueur le jour de sa signature et sera valable pour une période indéfinie; toutefois il pourra être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

Fait à Rome, en langue française en double exemplaire, le 5 mai 1951.

Pour l'Italie — NOTARANGELI

Pour la Finlande — LEO TUOMINEN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Rome, le 5 Mai 1951.

Monsieur le Président,

Me référant à l'Accord de paiements entre l'Italie et la Finlande en date de ce jour, qui remplace celui du 1er novembre 1949, je Vous prie de vouloir bien me confirmer ce qui suit:

Le solde du « Compte Nouveau » ouvert auprès de la Banque de Finlande au nom de l'Ufficio Italiano dei Cambi en exécution des dispositions de l'Accord de paiements entre l'Italie et la Finlande du 1er novembre 1949, sera transféré au « Compte général 1951 » visé à l'article 1 du nouvel Accord.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

NOTARANGELI

M. Leo TUOMINEN
Président de la Délégation finlandaise — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Rome, le 5 Mai 1951

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour ainsi conçue:

« Me référant à l'Accord de paiements entre l'Italie et la Finlande en date de ce jour, qui remplace celui du 1er novembre 1949, je Vous prie de vouloir bien me confirmer ce qui suit.

Le solde du « Compte Nouveau » ouvert auprès de la Banque de Finlande au nom de l'Ufficio Italiano dei Cambi en exécution des dispositions de l'Accord de paiements entre l'Italie et la Finlande du 1er novembre 1949, sera transféré au « Compte général 1951 » visé à l'article 1 du nouvel Accord ».

J'ai l'honneur de vous communiquer mon accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

LEO TUOMINEN

M. Tommaso NOTARANGELI
Président de la Délégation italienne — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Rome, le 5 Mai 1951

Monsieur le Président,

Me référant aux conversations qui ont abouti à l'Accord de paiements entre l'Italie et la Finlande signé en date de ce jour, j'ai l'honneur de Vous proposer ce qui suit:

a) aussi longtemps que le compte prévu à l'art. 1er de l'Accord susmentionné présentera un solde créditeur, la Banque de Finlande acceptera le paiement, par le débit dudit compte, des frets maritimes dûs à des navires finlandais pour des transports de marchandises entre l'Italie et des Pays tiers, même si les contrats relatifs seront libellés en devise autre que le markka et la lire italienne;

b) réciproquement, aussi longtemps que le compte susdit présentera un solde débiteur, l'Ufficio Italiano dei Cambi acceptera le paiement, au crédit du même compte, des frets maritimes dûs à des navires italiens pour des transports de marchandises entre la Finlande et des Pays tiers, même si les contrats relatifs seront libellés en devises autre que le markka et la lire italienne.

Il est entendu que les frets maritimes susindiqués devront être à la charge d'exportateurs ou d'importateurs de l'un des deux Pays.

Je Vous prie de bien vouloir me communiquer Votre accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

NOTARANGELI

M. Leo TUOMINEN
Président de la Délégation finlandaise — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Rome, le 5 Mai 1951

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour ainsi conçue:

« Me référant aux conversations qui ont abouti à l'Accord de paiements entre l'Italie et la Finlande signé en date de ce jour, j'ai l'honneur de Vous proposer ce qui suit:

a) aussi longtemps que le compte prévu à l'art. 1er de l'Accord susmentionné présentera un solde créditeur, la Banque de Finlande acceptera le paiement, par le débit dudit compte, des frets maritimes dûs à des navires finlandais pour des transports de marchandises entre l'Italie et des Pays tiers, même si les contrats relatifs seront libellés en devise autre que le markka et la lire italienne;

b) réciproquement, aussi longtemps que le compte susdit présentera un solde débiteur, l'Ufficio Italiano dei Cambi acceptera le paiement, au crédit du même compte, des frets maritimes dûs à des navires italiens pour des transports de marchandises entre la Finlande et des Pays tiers, même si les contrats relatifs seront libellés en devises autre que le markka et la lire italienne.

Il est entendu que les frets maritimes susindiqués devront être à la charge d'exportateurs ou d'importateurs de l'un des deux Pays ».

J'ai l'honneur de vous confirmer mon accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

LEO TUOMINEN

M. Tommaso NOTARANGELI
Président de la Délégation italienne — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Rome, le 5 Mai 1951

Monsieur le Président,

Me référant à ce qui est prévu à l'art. 2 *i*) de l'Accord de paiements signé en date de ce jour, et afin de rendre possible la règlementation des rapports de réassurance entre compagnies italiennes et finlandaises, je vous prie de bien vouloir soumettre aux Autorités finlandaises compétentes les propositions italiennes suivantes relatives aux paiements dérivant d'affaires de réassurance libellées en markkas ou en lires italiennes.

Les soldes de réassurance en faveur des compagnies d'assurances finlandaises et italiennes pourront être réglés, d'un commun accord entre les compagnies intéressées:

a) moyennant transfert par la voie du compte institué par l'Accord de paiements susmentionné;

b) moyennant versement à des comptes ouverts avec l'autorisation préalable des Autorités compétentes des deux Pays, auprès des banques agréées italiennes, respectivement finlandaises, au nom des compagnies d'assurances finlandaises, respectivement italiennes.

Les disponibilités desdits comptes pourront être utilisées pour le règlement de sinistres en dépendance d'affaires d'assurances directes ainsi que pour des paiements de soldes de réassurance en faveur des compagnies d'un Pays tiers, titulaires d'un compte de la même nature dans le Pays où le paiement doit avoir lieu, pourvu que les paiements se réfèrent à des affaires originairement découlant des rapports italiens ou finlandais.

Les soldes desdits comptes pourront être aussi transférés par la voie du compte prévu par l'Accord de paiement susmentionné.

Je vous serai gré de bien vouloir faire parvenir une réponse à ce sujet au Gouvernement italien par voie diplomatique.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

NOTARANGELI

M. Leo TUOMINEN
Président de la Délégation finlandaise — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Rome, le 5 Mai 1951

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour ainsi conçue.

« Me référant à ce qui est prévu à l'art. 2 *i*) de l'Accord de paiements signé en date de ce jour, et afin de rendre possible la règlementation des rapports de réassurance entre compagnies italiennes et finlandaises, je vous prie de bien vouloir soumettre aux Autorités finlandaises compétentes les propositions italiennes suivantes relatives aux paiements dérivant d'affaires de réassurance libellées en markkas ou en lires italiennes.

Les soldes de réassurance en faveur des compagnies d'assurances finlandaises et italiennes pourront être réglés, d'un commun accord entre les compagnies intéressées:

a) moyennant transfert par la voie du compte institué par l'Accord de paiements susmentionné;

b) moyennant versement à des comptes ouverts avec l'autorisation préalable des Autorités compétentes des deux Pays, auprès des banques agréées italiennes, respectivement finlandaises, au nom des compagnies d'assurances finlandaises, respectivement italiennes.

Les disponibilités desdits comptes pourront être utilisées pour le règlement de sinistres en dépendance d'affaires d'assurances directes ainsi que pour des paiements de soldes de réassurance en faveur des compagnies d'un Pays tiers, titulaires d'un compte, de la même nature dans le Pays où le paiement doit avoir lieu, pourvu que les paiements se réfèrent à des affaires originairement découlant des rapports italiens ou finlandais.

Les soldes desdits comptes pourront être aussi transférés par la voie du compte prévu par l'Accord de paiement susmentionné ».

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je soumettrai cette proposition aux Autorités finlandaises compétentes et que la réponse sera donnée par voie diplomatique.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

LEO TUOMINEN

M. Tommaso NOTARANGELI
Président de la Délégation italienne — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 dicembre 1951, n. 1602.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Frosinone ad acquistare un terreno edificatorio per la costruzione delle case degli impiegati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 218 del 17 maggio 1951, con la quale la Camera di commercio, industria ed agricol-

tura di Frosinone ha stabilito di procedere all'acquisto del terreno necessario per la costruzione delle case degli impiegati;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Frosinone, è autorizzata ad acquistare per la costruzione delle case degli impiegati tre appezzamenti di terreno per complessivi mq. 2470, di cui il primo della superficie di mq. 860 sito in contrada « Olivastro » dai signori Pietro Gizzi, Giulia, Angelamaria e Giuseppe Attico fu Giovanuantonio: il secondo della superficie di mq. 760 sito in località « Prebenda » dai signori Alvise ed Elvidio Petraia fu Archimede ed il terzo della superficie di mq. 850 in località « Moccia » dal signor Sisto Paniccia, giusta deliberazione n. 218 del 17 maggio 1951

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1951

EINAUDI

CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1952
Atti del Governo, registro n. 49, *foglio n.* 31. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1951, n. 1603.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco, con sede in La Spezia.

N. 1603. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco, con sede in La Spezia.

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti addì 19 *gennaio* 1952
Atti del Governo, registro n. 49, *foglio n.* 29. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1951, n. 1604.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate, in frazione Calcinere del comune di Paesana (Cuneo).

N. 1604 Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate, in frazione Calcinere del comune di Paesana (Cuneo) e la stessa viene autorizzata ad accettare la eredità disposta in suo favore da Crespo Domenica e consistente in un appezzamento di terreno valutato L. 4000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 47, *foglio n.* 107. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1951, n. 1605.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in frazione Settimo del comune di Pescantina (Verona).

N. 1605. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Verona in data 2 febbraio 1949, integrato con postilla 20 maggio 1949, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in frazione Settimo del comune di Pescantina (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 47, *foglio n.* 124. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1951.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 2 luglio 1951 del Collegio centrale arbitrale — costituito con l'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 — con la quale su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

Fondo denominato « Quote Altura », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Cembalo Francesco fu Carmine e Cembalo Giuseppe di Antonio, partita 223, foglio di mappa 10, particella 105, per la superficie complessiva di Ha. 0.36.47 e con la rendita imponibile di L. 25,53.

Il fondo confina a nord, con la strada comunale « Quote Altura »; ad est, con il fondo di proprietà Conti Agostino fu Giuseppe; a sud, con il fondo di proprietà Petrella Patrizio di Vincenzo ed altri; ad ovest, con il fondo di proprietà Tartaglione Luigi di Francesco.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 6 agosto 1951 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 23.000 (ventitremila) da essa offerta

come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1951

EINAUDI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 12, foglio n. 95. — BERITELLI

(539)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1951.

Approvazione del nuovo statuto dell'« Ente casa madre dei mutilati ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 2 marzo 1939, n. 588, col quale ad iniziativa dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, venne eretto in ente morale l'« Ente casa madre dei mutilati », con sede in Roma, ed approvato il relativo statuto;

Ritenuto che le norme stabilite dal detto statuto non si appalesano più rispondenti ai principi del nuovo ordinamento giuridico e presentano lacune circa la definizione dei poteri e la disciplina delle funzioni degli organi preposti all'amministrazione dell'Ente;

Viste le lettere dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, in data 21 aprile 1948, n. 1763/A. G., e 28 gennaio 1950, n. 164 C. M., con cui si richiede l'approvazione del nuovo statuto deliberato dal Consiglio d'amministrazione dell'« Ente casa madre dei mutilati » nelle sedute del 2 dicembre 1947 e 16 dicembre 1949;

Vista la deliberazione in data 22 aprile 1950 del Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale invalidi di guerra, cui l'« Ente casa madre dei mutilati » è collegato ai sensi ed agli effetti dell'art. 11 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, con la quale si esprime parere favorevole all'approvazione del nuovo statuto;

Udito il Consiglio di Stato;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' abrogato lo statuto dell'« Ente casa madre dei mutilati », approvato con regio decreto 2 marzo 1939, n. 588 ed, in sostituzione, è approvato il nuovo testo composto di sedici articoli che vistato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri proponente, fa parte integrante del presente.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1952
Registro Presidenza n. 38, foglio n. 52. — FERRARI

(581)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1951.

Nomina del direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 ottobre 1951, n. 249, relativo alla cessazione del dottor Annetto Puggioni dall'ufficio di direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del nuovo direttore generale dell'Istituto predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Il dott. Marino Marinelli è nominato direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1952
Registro Industria e commercio n. 11, foglio n. 218. — BAGNOLI

(584)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1951.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 7 aprile 1904, n. 2221, registrato alla Corte dei conti addì 18 aprile 1904, registro n. 17 decreti amministrativi, foglio n. 360, col quale venne approvato l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Lecce;

Visto lo schema dell'elenco suppletivo delle acque pubbliche della stessa Provincia, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici e comprendente:

a) il lago Alimini grande;

b) il canalone « Lu Strittu »;

c) il lago Alimini piccolo o Fontanelle;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita sul cennato schema dell'elenco suppletivo delle acque pubbliche a seguito del decreto Ministeriale 22 novembre 1949, numero 4209;

Ritenuto che avverso il detto schema è stata prodotta dal senatore Tamborino Vincenzo, nella sua dichiarata qualità di proprietario dei sopradescritti laghi, la opposizione 24 maggio 1950, corredata da parere legale sulla natura giuridica dei laghi in questione redatto in data 3 maggio 1950 dall'avv. Pasquale Carugno;

Considerato che con tale parere, in definitiva, si tende a far escludere che i laghi di cui sopra possano essere considerati acque pubbliche ai sensi dell'art 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, perchè essi sarebbero privi di immissario e di emissario e perchè sarebbe inattuabile qualsiasi progetto di irrigazione dalla cui

esecuzione conseguirebbero solo l'impoverimento progressivo del lago e la distribuzione del notevole patrimonio ittico, il che osterebbe alla dichiarazione di demanialità dei laghi in questione e quindi alla suscettibilità della destinazione delle relative acque ad usi di pubblico generale interesse;

Considerato al riguardo di detta opposizione che i laghi Alimini e Fontanelle ricadono nel comprensorio della bonifica che da essi prende il nome, estendentesi per la superficie di ettari 5815, nel territorio dei comuni di Otranto, Carpignano e Meledugno;

Che per tale bonifica, sin dal 1905 venne redatto un primo progetto di massima che ebbe parziale esecuzione a cura dell'Amministrazione dello Stato, con la esecuzione, fra l'altro, delle opere di sistemazione della foce a mare del lago Alimini;

Che pertanto i laghi di che trattasi hanno un emissario a mare, sia pure migliorato nella sua efficienza e sistemato dall'Amministrazione dello Stato;

Che d'altra parte, lo stesso opponente ammette che il lago Fontanelle ha un bacino tributario costituito oltre che dai terreni, più o meno acclivi, che lo circondano, anche dalle varie sorgenti sparse sulle gronde e dalle polle di acqua dolce di natura freatica che pullulano nel lago stesso;

Considerato che il complesso lago Fontanelle, canale « Lu Strittu » che mette in comunicazione detto lago con il sottostante lago Alimini e tale lago con la sua foce a mare, possiede i caratteri fisici ed idrologici di un vero lago;

Considerato altresì, che le relative acque sono suscettibili di destinazione ad uso di pubblico generale interesse come sta a dimostrare il fatto che l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania ha predisposto un programma di lavori che intende sviluppare nel comprensorio della bonifica Alimini-Fontanelle;

Che per la utilizzazione delle dette acque a scopo di irrigazione di circa 500 ettari di terreno, l'Ente di cui sopra si propone di intercettare la comunicazione fra i due laghi a mezzo di un edificio a paratoie, in modo da poter invasare gli afflussi sorgentizi e mantenere il lago Fontanelle ad un livello superiore a quello dell'Alimini, realizzando il duplice beneficio di ridurre, con l'invaso nel lago Fontanelle, la zona di bagnasciuga e di rendere meglio coltivabili i terreni di gronda, eliminando completamente la salinità dell'ambiente; il che contribuirà a migliorare anche le condizioni dell'Alimini poichè, di tanto in tanto, con manovra delle paratoie si potranno produrre delle cacciate d'acqua di notevole volume, le quali produrranno una corrente verso il mare, facilitando, così, il mantenimento della officiosità dell'emissario;

Considerato che tale programma di lavori è stato già oggetto di esame da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si è espresso favorevolmente per la sua approvazione giusta voto n. 2783/2978 del 16 novembre 1949;

Considerato che per le considerazioni su esposte non appare dubbia la caratteristica di pubblicità delle acque del complesso dei laghi Alimini e Fontanelle;

Che pertanto è da respingere l'opposizione del senatore Tamborino Vincenzo;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto 4 aprile 1951, n. 1294;

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni legislative;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinta l'opposizione 24 maggio 1950 del senatore Tamborino Vincenzo è approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Lecce, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1951

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1951
Registro Lavori pubblici n. 35, *foglio n.* 383. — DEL GOBBO

Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lecce

N. d'ord.	Denominazione	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Lago Alimini grande	Seno settentrionale del lago Alimini Fontanelle che si sviluppa a nord-ovest della città di Otranto	Otranto	Tutta la parte sommersa delimitata dalle gronde del lago molto scoscese e spesso a picco. Il comprensorio della bonifica di 1ª categoria «Alimini Fontanelle» interessa i territori dei comuni di [illegible] Otranto Melendugno-Carpignano Salentina e Cannole
2	Canalone « Lu Strittu »	Canale che mette in comunicazione le acque del lago Alimini piccolo e Fontanelle	Otranto	Id.
3	Lago Alimini piccolo o Fontanelle	Seno meridionale del lago Alimini Fontanelle, che si sviluppa a nord-ovest della città di Otranto alla distanza di circa km. 3. Sfocia nel canale detto « Lu Strittu »	Otranto	Tutta la parte sommersa e le gronde palustri pianeggianti per una striscia all'intorno del lago della larghezza di oltre metri 100

Visto, *il Ministro*: ALDISIO

(385)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1951.

Aggregazione dell'Associazione volontaria di pronto soccorso « Croce Gialla » di Ancona al settore del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni familiari ai fini della applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del dipendente personale retribuito.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, concernente la istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Decreta:

L'Associazione volontaria di pronto soccorso « Croce Gialla » di Ancona è aggregata al settore del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni familiari ai fini della applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del dipendente personale retribuito.

Roma, addì 29 dicembre 1951

Il Ministro: RUBINACCI

(265)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1952.

Nomina del segretario generale dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 296, col quale è stato riconosciuto giuridicamente l'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati » di Siena ed approvato il relativo statuto;

Vista la lettera in data 28 novembre 1951, del presidente dell'Ente anzidetto, con cui viene proposto il dott. Pietro Quaresimi per la nomina a segretario generale dell'Ente stesso;

Sentita la Sezione speciale mostre, fiere ed esposizioni, costituita in seno al Consiglio superiore del commercio interno;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dello statuto sopracitato;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Pietro Quaresimi fu Angelo è nominato segretario generale dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena.

Roma, addì 12 gennaio 1952

Il Ministro: CAMPILLI

(370)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente modificazioni al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1951, all'art. 1, secondo comma, prima linea, ove è detto: « Sono abrogate le disposizioni degli articoli 59 e 72.. » ecc., si deve leggere: « Sono abrogate le disposizioni degli articoli 59 e 72.. » ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 15 gennaio 1952:

Mangiapane Giuseppe, notaio residente nel comune di Alzano Lombardo, distretto notarile di Bergamo, è traslocato nel comune di Calolziocorte, stesso distretto;

Borro Lorenzo, notaio residente nel comune di Alba, distretto notarile di Cuneo, è traslocato nel comune di Bra, stesso distretto;

Parola Ettore, notaio residente nel comune di Cuneo, è traslocato nel comune di Busca, distretto notarile di Cuneo;

Petricelli Buonaventura, notaio residente nel comune di Bertinoro, distretto notarile di Forlì, è traslocato nel comune di Forlì;

De Sanctis Giuseppa, notaio residente in Sassa, frazione del comune di L'Aquila, distretto notarile di L'Aquila, è traslocato nel comune di L'Aquila;

Lojacono Francesco, notaio residente nel comune di Bisacquino, distretto notarile di Palermo, è traslocato nel comune di Palermo;

Consoli Giuseppe, notaio residente nel comune di Sortino, distretto notarile di Siracusa, è traslocato nel comune di Lentini, stesso distretto;

Chiaruzzi Mario, notaio residente nel comune di Condino, distretto notarile di Trento, è traslocato nel comune di Spilimbergo, distretto notarile di Udine.

(327)

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 15 gennaio 1952 è stato revocato il decreto Ministeriale 4 agosto 1951, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Gaudio Nicola nel comune di Marcianise, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Alife, stesso distretto.

(328)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Domenica Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 28 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1951, registro n. 41 Interno, foglio n. 355, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Domenica Vittoria (provincia di Messina) di un mutuo di L. 1.330.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(299)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Annullamento di diploma di specializzazione in ostetricia e ginecologia

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 novembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1951, è stato annullato il diploma di specializzazione in ostetricia e genecologia conseguito il 18 ottobre 1947 dal dott. Mario Lembo fu Vito nella Università degli studi di Siena, non avendo il Lembo frequentato la Scuola di specializzazione per il numero di anni prescritto dalle disposizioni vigenti.

(300)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 20

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 24 gennaio 1952

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,91	Borsa di Palermo	624,91
» Firenze	624,92	» Roma	624,88
» Genova	624,90	» Torino	624,90
» Milano	624,90	» Trieste	624 91
» Napoli	624,90	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 24 gennaio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,425
Id. 3,50 % 1902	64,25
Id. 3 % lordo	64,35
Id. 5 % 1935	94,15
Redimibile 3,50 % 1934	71,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,10
Id 5 % 1936	90,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,675
Id. 5 % 1960	96,675

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949 n. 632, valide per il giorno 24 gennaio 1952:

1 dollaro U.S.A	L. 624,89
1 dollaro canadese	» 623,37

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12.50	per franco belga
Danimarca	» 90.46	» corona danese
Francia	» 1 785	» franco francese
Germania	» 148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87.48	» corona norvegese
Olanda	» 164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120 78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142.90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 28.

E' stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore dei certificati del Consolidato 3,50 % (1906) nn. 450.458 e 353.761 di annue L. 35 ognuno, intestati il primo ad Arnò Aldo di Amedeo, il secondo ad Arnò Aroldo di Amedeo, entrambi minorenni sotto la patria potestà del padre domiciliato in Reggio Emilia.

Poichè i detti certificati sono mancanti del secondo mezzo foglio di compartimenti già usato per la riscossione degli interessi semestrali si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 15 gennaio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(354)

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*). Avviso N. 29.

E' stata chiesta la rinnovazione dei certificati del Consolidato 3,50 % (1906) n. 445830 di L. 21 annue e n. 450303 di L. 3,50 annue, intestati a Stella Antonio fu Giovanni Battista, domiciliato a Triora (Porto Maurizio), ed ipotecati per cauzione dovuta dal titolare, quale tesoriere delle Opere Pie Santo Spirito di Molini, Santo Spirito di Corte e Opera Pia Niella di Andagna.

Essendo i certificati mancanti del secondo mezzo foglio di compartimenti, già usati per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 15 gennaio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(355)

Diffida per smarrimento di quietanza

(1ª *pubblicazione*). Avviso N. 27.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze Mod. 1 Serie V n. 754.503 e Serie VI n. 908.751, di lire 500 ciascuna, rilasciate la prima il 31 ottobre 1940 e la seconda il 31 dicembre 1940 dall'esattoria comunale di Conselice (Ravenna) per il pagamento, rispettivamente, della 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al prestito redimibile 5 % di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Cortesi Antonio fu Girolamo » secondo l'art. 30 del ruolo terreni del predetto Comune con delega in entrambe le quietanze al Credito Romagnolo, sede di Ravenna, per il ritiro dei titoli definitivi di detto prestito.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, quest'Amministrazione rilascerà alla sezione di Tesoreria provinciale di Ravenna le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli definitivi del prestito suddetto.

Roma, addì 15 gennaio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(353)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento delle Società cooperative Cooperativa di consumo 1° maggio, in Borgo A. Costa (Pesaro) e Cooperativa muratori di Villagrande, in Mombaroccio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 gennaio 1952, la Società cooperativa di consumo 1° maggio, con sede in Borgo A. Costa (Pesaro) costituita con atto 10 luglio 1945 del dott. Giuseppe Fabbri e la Società cooperativa muratori di Villagrande, con sede in Mombaroccio, costituita con atto 3 maggio 1948 del dott. Carlo Alberto Ferri, notaio in Pesaro, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(267)

Sostituzione del commissario della Società cooperativa « Superga » fra reduci, con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 dicembre 1951, il rag. Alessandro Cavalli è stato nominato commissario della Società cooperativa « Superga » fra reduci, con sede in Napoli, in sostituzione del rag. Luigi Di Rosso.

(219)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proroga del termine per l'ammissione al concorso ad un posto di alunno d'ordine (gruppo C) nel ruolo d'ordine del Commissariato per il turismo, indetto con decreto 7 luglio 1951.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 7 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1951 (registro n. 52 Presidenza, foglio n. 36), con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami ad un posto di alunno d'ordine (gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del Commissariato per il turismo;

Considerata l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso per titoli ed esami ad un posto di alunno d'ordine (gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del Commissariato per il turismo, è prorogato al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1951

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1952
Registro Presidenza n. 57, foglio n. 315.

(194)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria di merito dei candidati al concorso per esami a cento posti di vice segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo A), indetto con decreto Ministeriale 17 maggio 1950.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale è stato approvato il *regolamento per il personale degli uffici* dipendenti dal Ministero delle finanze ed esteso al personale del Ministero del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1037, concernente l'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 17 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio successivo, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 207, col quale venne bandito il concorso a cento posti di vice segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*);

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1950, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto successivo, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 259, col quale il termine utile (27 agosto 1950) per la presentazione delle domande e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso di cui trattasi venne prorogato al 31 ottobre 1950;

Visto il decreto Ministeriale 26 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre successivo, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 317, col quale il termine (31 ottobre 1950) per la presentazione delle domande documentate per l'ammissione al concorso venne prorogato al 31 dicembre 1950;

Visto il decreto Ministeriale 11 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio successivo, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 349, col quale venne stabilita la data delle prove scritte (12, 13 e 14 febbraio 1951);

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio successivo, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 20, con il quale venne nominata la Commissione esaminatrice;

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1951, registrato alla Corte dei conti il 20 successivo, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 114, con il quale venne sostituito un membro della Commissione esaminatrice;

Visto il decreto Ministeriale 22 ottobre 1951, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre successivo, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 187, con il quale venne aggregato alla Commissione esaminatrice un membro per l'esame delle lingue estere;

Visti gli atti presentati dalla Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso per esami a cento posti di vice segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*), indetto con decreto Ministeriale 17 maggio 1950, citato nelle premesse:

COGNOME E NOME	Voto medio prove scritte	Voto esame orale	Votazione complessiva
1. Delfini Alberto	8,66	9,50	18,16
2. Ruggeri Giovanni	8,83	9,00	17,83
3. Devescovi Simone	8,08	9,00	17,08
4. Casalini Luciano	8,16	8,50	16,66
5. Tabellione Alberto, impiegato non di ruolo Ragioneria generale dello Stato dal 27 febbraio 1945	9,00	7,50	16,50
6. De Lorenzi Costante, coniugato un figlio	8,50	8,00	16,50
7. Buschioni Mariano	8,50	8,00	16,50
8. Ginesi Walter	7,33	9,00	16,33
9. Minicelli Luigi	9,00	7,25	16,25
10. Buta Angelo	7,83	8,25	16,08
11. Finuola Luigi, impiegato non di ruolo Ragioneria generale dello Stato dal 3 settembre 1950	7,50	8,50	16,00
12. Rolli Alberto	7,00	9,00	16,00
13. Nardini Fernanda in Di Gregorio	7,66	8,25	15,91
14. Palmieri Armando	8,33	7,50	15,83
15. Biffi Renato	7,66	8,00	15,66
16. Valentini Alberto	7,41	8,00	15,41
17. Turrio-Baldassarri Carlo, partigiano combattente, coniugato due figli	7,83	7,50	15,33
18. Populin Alfredo, ex combattente	8,33	7,00	15,33
19. Marzi Orazio, ufficiale di complemento	8,33	7,00	15,33
20. Fedalino Settimo	7,83	7,50	15,33
21. Tricoli Clara	8,00	7,25	15,25
22. Lucca Michele	8,08	7,00	15,08
23. Scerni Neri, invalido di guerra	7,50	7,50	15,00
24. Pierleoni Clemente, ex combattente	8,00	7,00	15,00
25. Lotti Glauco, impiegato non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato dal 24 gennaio 1942	7,50	7,50	15,00
26. Filacchione Isabella in Tiriticco, coniugata	7,50	7,50	15,00
27. Fraschetti Sergio	7,50	7,50	15,00
28. Condorelli Salvatore	7,00	7,98	14,98
29. Orefice Mario	7,00	7,95	14,95
30. Catalucci Vittorio	7,66	7,25	14,91
31. Fogli Alberto, nato il 10 ottobre 1923	7,33	7,50	14,83
32. Semprini Sylvia, nata il 22 novembre 1923	7,33	7,50	14,83
33. Cipresso Antonio	7,50	7,25	14,75
34. Piubelli Erminio, ex combattente	8,41	6,25	14,66

COGNOME E NOME	Voto medio prove scritte	Voto esame orale	Votazione complessiva
35. Di Giuseppe Carla	7,66	7,00	14,66
36. Pavese Raffaele	7,58	7,00	14,58
37. Maughelli Silvio, nato il 1° aprile 1920	7,50	7,00	14,50
38. Tollis Aldo, nato il 30 maggio 1924	8,00	6,50	14,50
39. Massafra Mario, ex combattente	7,00	7,45	14,45
40. Vaccaro Antonino	7,00	7,45	14,45
41. Di Stefano Placido	7,00	7,40	14,40
42. Natoni Luciano	7,00	7,30	14,30
43. Grande Abramo Aldo	8,16	6,00	14,16
44. Perrelli Onofrio	7,33	6,75	14,08
45. Scialandrone Giuseppe	7,83	6,20	14,03
46. Bonaccorso Gioacchino, ex combattente, impiegato non di ruolo della Regioneria generale dello Stato dal 1° luglio 1946	8,00	6,00	14,00
47. Milani Pietro, ex combattente	7,00	7,00	14,00
48. Malaspina Elvezia, nata il 16 agosto 1925	7,00	7,00	14,00
49. Morrone Luigi, nato il 13 febbraio 1928	7,50	6,50	14,00
50. Delfino Antonio	7,00	6,90	13,90
51. Lenzi Giuseppe	7,00	6,85	13,85
52. Cassarino Giovanni, ex combattente, coniugato	7,83	6,00	13,83
53. Scanu Pietro, ex combattente	7,83	6,00	13,83
54. Cirillo Lucia, nata il 18 ottobre 1923	7,33	6,50	13,83
55. Garzia Raffaele, nato il 7 novembre 1924	7,33	6,50	13,83
56. Del Prete Germano	7,00	6,75	13,75
57. Buttinelli Pietro	7,16	6,50	13,66
58. Volo Antonio, ex combattente	7,50	6,00	13,50
59. D'Amore Aristide, nato il 27 gennaio 1922	7,00	6,50	13,50
60. Parrecchia Mario, nato il 21 marzo 1925	7,50	6,00	13,50
61. Cavaliere Matteo, nato il 6 dicembre 1925	7,00	6,50	13,50
62. Manfredino Achille	7,00	6,45	13,45
63. D'Ambrosio Luigi	7,00	6,40	13,40
64. Barbieri Lorenzo	7,00	6,35	13,35
65. Palombella Tiberio	7,00	6,30	13,30
66. Conti Domenico	7,00	6,25	13,25
67. Cozzoli Ugo	7,00	6,20	13,20
68. Brizioli Vitaliano	7,00	6,18	13,18
69. Petroni Mario	7,16	6,00	13,16
70. Mafferri Antonio, ex combattente, nato il 9 giugno 1920	7,00	6,15	13,15
71. Russino Flavio, profugo dall'Africa italiana, nato il 10 agosto 1926	7,00	6,15	13,15
72. Sighele Scipio	7,00	6,12	13,12
73. Di Lauro Mario	7,00	6,10	13,10
74. Salvatori Renato	7,00	6,05	13,05
75. Cerino Paolo	7,00	6,02	13,02
76. Bruno Pietro, ex combattente, nato il 2 luglio 1919	7,00	6,00	13,00
77. Morena Fernando, ex combattente, nato il 4 gennaio 1921	7,00	6,00	13,00
78. Fiorucci Fabio, coniugato	7,00	6,00	13,00
79. Laudi Nazzareno	7,00	6,00	13,00

Art. 2.

I candidati suindicati sono dichiarati vincitori del concorso di cui trattasi, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1952
Registro Tesoro n. 1, *foglio n.* 316.

(400)

PREFETTURA DI COMO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto n. 3320 in data 14 maggio 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee al concorso a sei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1949;

Visto il successivo decreto pari numero e data, con il quale veniva provveduto a dichiarare le vincitrici del concorso predetto;

Atteso chè si sono verificate delle rinuncie alle sedi assegnate;

Visto l'art. 26 del regolamento per lo svolgimento dei concorsi a sanitari addetti ai servizi dei Comuni;

Decreta:

Le seguenti partecipanti al concorso a sei posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1949, indetto con avviso n. 9406 del 15 febbraio 1950, sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuna segnata:

1) Zambra Beatrice: condotta di Lieto Colle-Gironico;
2) Bassi Leonilde: condotta di Erba;
3) De Servi Giovanna: condotta di Schignano;
4) Cazzaniga Dora: condotta di S. Maria Rovagnate;
5) Battistessa Maria: condotta di Nibionno;
6) Pennati Carolina: condotta di Garzeno-Stazzona Germasino.

Como, addì 3 gennaio 1952

Il prefetto: GAIA

(205)

PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 22 maggio 1951, numero 20679 e n. 20680, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1949 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte mediche di Casteldelfino-Bellino-Pontechianale-Montaldo Mondovì e Sambuco-Pietraporzio-Argentera sono rimaste vacanti di titolare per la rinuncia dei rispettivi vincitori precedentemente designati e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione delle sedi suindicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici idonei al concorso suindicato, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno di essi indicate:

dott. Chieppa Giuseppe, condotta medica consorziale di Casteldelfino-Bellino-Pontechianale;

dott. Giuseppe Farina, condotta medica comunale di Montaldo Mondovì;

dott. Franceschi Niso, condotta medica consorziale di Sambuco-Pietraporzio-Argentera.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei nuovi titolari.

Cuneo, addì 31 dicembre 1951

Il prefetto: JOANNIN

(206)

PREFETTURA DI LIVORNO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il precedente decreto prefettizio n. 32175 del 26 novembre 1951, con il quale vennero dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno, bandito con decreto prefettizio n. 8007 del 31 marzo 1950;

Considerato che, a seguito della rinunzia da parte del dott. Furio Genovesi, si è resa vacante la condotta del comune di Sassetta;

Considerato che il dott. Bellina Delfino ha diritto ad essere dichiarato vincitore della condotta suddetta quale concorrente che, seguendo in graduatoria il rinunziatario, per primo ha chiesto, in ordine di preferenza, il posto resosi disponibile;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Bellina Delfino è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Sassetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Sassetta.

Livorno, addì 31 dicembre 1951

Il prefetto: MOCCIA

(134)

PREFETTURA DI MACERATA

Esito del concorso al posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Macerata.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il decreto prefettizio 10 ottobre 1949, n. 22271/22090 Div. sanità, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami al posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Macerata;

Visto il successivo decreto 28 settembre 1950, n. 30180, con il quale il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso in parola è stato prorogato al 15 dicembre 1950;

Visti i verbali delle operazioni compiute dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 60190/20400.12.41 del 16 febbraio 1951;

Ritenuto che al concorso in parola ha partecipato un solo candidato e che questi è stato dichiarato idoneo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria del concorso in premesse specificato, comprendente l'unico candidato dott. Ireneo Vinciguerra, riconosciuto idoneo con punti 160,70 su 350.

Il dott. Ireneo Vinciguerra è pertanto dichiarato vincitore del concorso stesso.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, negli albi di questa Prefettura e dell'Amministrazione interessata.

Macerata, addì 29 dicembre 1951

Il prefetto: CARELLI

(131)

Esito del concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Macerata.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il decreto prefettizio 10 ottobre 1949, n. 22271/22090 Div. san. con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Macerata;

Visti i verbali delle operazioni compiute dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 60177/20400.12.41 del 16 febbraio 1951;

Ritenuto che al concorso in parola ha partecipato un solo candidato e che questi è stato dichiarato idoneo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria del concorso in premesse specificato, comprendente l'unico candidato dott. Rosario Grasso, riconosciuto idoneo con punti 93,69 su 150.

Il dott. Rosario Grasso è pertanto dichiarato vincitore del concorso stesso.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, negli albi di questa Prefettura e dell'Amministrazione interessata.

Macerata, addì 29 dicembre 1951

Il prefetto: CARELLI

(130)